

Da compilare e restituire alla struttura  
responsabile del procedimento  
amministrativo

## NON RESIDENTI

### MODULO C1 2021 — RICHIESTA DI DETRAZIONI FISCALI PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RICHIESTA DI ALIQUOTA FISCALE MARGINALE. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' – ART. 47 DPR 445/2000

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

codice fiscale

luogo di nascita: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oppure \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Comune Italiano Prov. Stato Estero data

Residenza anagrafica: \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Comune C.A.P. Stato Estero

In qualità di:  co.co.co.  titolare di borsa di studio  vincitore di premio  altro (precisare) \_\_\_\_\_,  
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

#### dichiara

di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta, non richieste presso altro sostituto d'imposta e

#### chiede

(contrassegnare con "x" le caselle che interessano)

che sui compensi, di norma tassati ad aliquota a scaglioni, sia applicata un' **aliquota marginale<sup>1</sup>** pari a:  
(non verranno riconosciute le detrazioni fiscali personali, per familiari a carico né il bonus)

- 27%  
 38%  
 41%  
 43%

- il riconoscimento delle **detrazioni personali<sup>2</sup>** in qualità di lavoratore assimilato a lavoratore dipendente  
 l'applicazione della **detrazione personale<sup>2</sup> a importo minimo intera** in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 365 giorni, possedendo nell'anno un reddito non superiore a € 8.000

#### Dichiara inoltre

- a. di avere la residenza fiscale in \_\_\_\_\_  
Stato Estero
- b. di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza,

<sup>1</sup> L'**aliquota fiscale marginale**, se richiesta dal soggetto, darà luogo ad una tassazione maggiore rispetto a quella che deriverebbe dall'applicazione delle aliquote ragguagliate agli scaglioni di reddito annuali. L'indicazione dell'aliquota marginale è utile per evitare debiti d'imposta a saldo nella dichiarazione dei redditi se il soggetto ha altri redditi.

<sup>2</sup> La **detrazione personale** spetta per i **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR (esclusi quelli indicati nel comma 2) lettera a) e per i **redditi assimilati** di cui all'art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, del TUIR.

- c. di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano

**e chiede quindi**

**le detrazioni per i seguenti familiari a carico<sup>3)</sup>:**

| RAPPORTO   | A CARICO   | DATA DECORRENZA <sup>4</sup> | NOME e COGNOME | DATA e LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |   |   |
|--|--|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|---|
| CONIUGE o PARTNER UNITO CIVILMENTE   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                |   |   |
| FIGLIO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                | <input type="checkbox"/> 50%<br><input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> disabile<br><input type="checkbox"/> minore 3 anni |
| <input type="checkbox"/> chiede, per il primo figlio, l'applicazione della detrazione per il coniuge a carico in quanto mancante |  |                              |                |                         |                |   |   |
| FIGLIO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                | <input type="checkbox"/> 50%<br><input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> disabile<br><input type="checkbox"/> minore 3 anni |
| FIGLIO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                | <input type="checkbox"/> 50%<br><input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> disabile<br><input type="checkbox"/> minore 3 anni |
| FIGLIO   | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                | <input type="checkbox"/> 50%<br><input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> disabile<br><input type="checkbox"/> minore 3 anni |
| ALTRO FAMILIARE  | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                | <input type="checkbox"/> 50%<br><input type="checkbox"/> 100% |   |
| ALTRO FAMILIARE  | <input type="checkbox"/> SI<br><input type="checkbox"/> NO |                              |                |                         |                | <input type="checkbox"/> 50%<br><input type="checkbox"/> 100% |   |

<sup>3</sup> Il reddito complessivo annuo per essere considerato familiare a carico ammonta a € 2.840,51: comprende anche il reddito per l'abitazione principale e si intende al lordo degli oneri deducibili.

La detrazione per coniuge a carico spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

La detrazione per figli a carico compete per i figli (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano un reddito proprio superiore a € 2.840,51 ad eccezione dei figli sotto i 24 anni di età che a partire dal 1 gennaio 2019 sono considerati a carico se nell'anno hanno percepito un reddito complessivo fino a 4.000 euro lordi. Il soggetto dovrà dichiarare la misura della detrazione di cui può usufruire, secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione spetta al 100% a quest'ultimo;
- se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordi, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori;
- se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi;
- la detrazione compete in misura maggiore per i figli di età inferiore a 3 anni;
- la detrazione compete in misura maggiore per i figli disabili ai sensi dell'art. 3 Legge 104/1992

La detrazione per altri familiari a carico compete per i soggetti, con redditi propri non superiori a € 2.840,51, indicati nell'art. 433 Cod.Civ. (escluso coniuge e figli), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione spetta pro-quota, tra coloro che ne hanno diritto. Il soggetto dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire.

<sup>4</sup> **Data decorrenza inizio:** la detrazione per i familiari a carico viene riconosciuta dal 1 gennaio dell'anno in corso o dalla data di inizio del rapporto, se successiva al 1 gennaio o dalla data dell'evento (nascita, adozione, affiliazione o affidamento del figlio o di matrimonio o unione civile), se successiva al 1 gennaio e alla data di inizio del rapporto.

**Cessazione:** in caso di matrimonio o decesso del familiare a carico, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili durante l'anno, la detrazione cessa alla data dell'evento.

la detrazione per **famiglia numerosa**<sup>5</sup> (in presenza di almeno 4 figli a carico):

50%

100%

Ai fini del trattamento integrativo o della detrazione d'imposta (cd. "taglio al cuneo fiscale") di cui agli art. 1 e 2 del DL 5 febbraio 2020, n. 3 convertito dalla L. 2 aprile 2020, n. 21, che vengono riconosciuti automaticamente dall'Università di Padova per l'anno in corso, se ve ne sono i requisiti,<sup>6</sup>

### Chiede

(indicare con "X" in caso di scelta dell'opzione)

che non vengano riconosciuti il trattamento integrativo o la detrazione previsti dagli art. 1 e 2 del DL 5 febbraio 2020, n. 3

**Si ricorda che la presente richiesta/dichiarazione deve essere congruente con quelle eventualmente già presentate nell'anno in corso all'Università degli Studi di Padova (Dipartimento, Centro, Servizio, ecc.).**

*Il sottoscritto conferma quanto sopra indicato e si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione o altro dato che comporti modifiche al regime contributivo e/o fiscale, o che comunque sia rilevante ai fini previdenziali e/o fiscali, impegnandosi a sostenere tutti gli oneri e responsabilità dovessero derivare al committente dalla mancata tempestiva comunicazione delle variazioni a quanto sopra dichiarato.*

Padova, \_\_\_\_\_

Firma, \_\_\_\_\_

*I dati della presente comunicazione saranno trattati in conformità al DLgs. 196/03 come modificato dal DLgs 101/18, al solo fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all'Università degli Studi di Padova, conseguenti alla costituzione del rapporto di lavoro*

Padova, \_\_\_\_\_

Firma, \_\_\_\_\_

**Attenzione: 1. allegare fotocopia documento di riconoscimento,**

**2. prima di compilare il modulo leggere attentamente le note.**

<sup>5</sup> La detrazione per **famiglie numerose** è riconosciuta in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione o di annullamento/scioglimento/cessazione del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo

<sup>6</sup> Principali motivi per i quali chiedere che non vengano riconosciuti il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione:

- si dispone in Italia di un reddito complessivo stimato per l'anno corrente (compreso quello corrisposto dall'Università degli Studi di Padova), al netto di quello per l'abitazione principale, maggiore di € 40.000. Ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (cd. "rientro cervelli") e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cd. "regime speciale per lavoratori impatriati").
- il reddito corrisposto dall'Università degli Studi di Padova è totalmente esente;
- sul reddito corrisposto dall'Università degli Studi di Padova è applicata l'agevolazione prevista dalle convenzioni contro la doppia imposizione,
- sul reddito corrisposto dall'Università degli Studi di Padova è applicata l'aliquota fiscale marginale, si ricevono il trattamento integrativo o ulteriore detrazione da altro datore di lavoro/committente.